



Natascia Fida
NOTAIO

Repertorio N. 1410-----Raccolta n. 1004-----

VERBALE D'ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue il giorno ventisei del mese di maggio.

(26 maggio 2022)

alle ore 12,00 (dodici).

In Rosarno, nel mio studio, alla Via Nazionale Sud n. 444.

Innanzi a me Dr.ssa Natascia FIDA, Notaio in Rosarno,

iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Palmi

E' PRESENTE

- **SEMINARA Fabio**, nato a Cinquefrondi (RC) il 7 Settembre

1983, residente in Nicotera (VV) alla via Tondo, n. in

qualità di Presidente del Consiglio Direttivo

dell'associazione denominata "**ARGO - O.N.L.U.S.**", con sede

in Vibo Valentia, Viale Affaccio III Traversa, snc, codice

fiscale n. 96020350797, costituita con atto pubblico

ricevuto dal Notaio Armanda Ilaria Miceli di Pizzo in data

27 gennaio 2006, repertorio n. 2204/709, registrato a Vibo

Valentia il 31 Gennaio 2006 al n. 128, serie 1T, iscritta

all'Albo Regionale delle Associazioni Protezionistiche

istituito presso la Presidenza della Giunta Regionale ai

sensi dell'art. 18, L.R. 41/90, con numero di iscrizione

1/2007 con Decreto Dirigenziale di settore assunto il 21

maggio 2007, protocollo n. 46, Registro dei Decreti della

Regione Calabria n. 6625 del 24 maggio 2007.

Registrato a Palmi
il 30/05/2022
al n. 1616
serie 1T

	Cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio	
	sono certa.	
	Lo stesso mi chiede di ricevere il presente atto,	
	dichiarando che in questo luogo, giorno ed ora è riunita	
	l'assemblea straordinaria della predetta associazione	
	regolarmente convocata ai sensi di Legge e di Statuto.	
	L'Assemblea nomina Presidente il costituito SEMINARA Fabio;	
	lo stesso invita me Notaio a far constare da pubblico	
	verbale le risultanze dell'Assemblea e le delibere che la	
	stessa andrà ad adottare.	
	Aderendo alla richiesta fattami, io Notaio do atto di quanto	
	segue:	
	- che oltre a lui è presente, in proprio numero un associato	
	e precisamente:	
	-- BARRECA Maria Caterina, nata a Melito di Porto Salvo (RC)	
	il 18 Giugno 1988, codice fiscale BRR MCT 88H58 F112K;	
	-- mentre è presente per delega il signor SEMINARA Emanuele,	
	nato a Cinquefrondi (RC) il 26 marzo 1994, codice fiscale	
	SMN MNL 94C26 C710Z, rappresentato dalla signora BARRECA	
	Maria Caterina, in forza di delega che rimane acquisita agli	
	atti dell'associazione;	
	- che pertanto sono presenti, in proprio e per delega il	
	100% (cento per cento) degli associati aventi diritto di	
	voto;	
	- che è presente la maggioranza del Consiglio Direttivo	

	nelle persone di:	
	-- egli stesso (presidente);	
	-- BARRECA Maria Caterina, sopra generalizzata (vice	
	presidente);	
	- che l'organo di revisione contabile non è mai stato	
	nominato;	
	d i c h i a r a	
	l'Assemblea validamente costituita e idonea a deliberare	
	sugli argomenti posti al seguente	
	o r d i n e d e l g i o r n o	
	- Modifica dello statuto ai sensi del d.lgs 117/2017	
	(riordino disciplina Terzo settore);	
	- Varie ed eventuali.	
	Aderisco alla richiesta e do atto di quanto segue.	
	Assume la presidenza dell'Assemblea il comparente SEMINARA	
	Fabio, il quale constata:	
	- che l'assemblea è stata convocata per questo giorno, ora e	
	luogo, ed è validamente costituita ai sensi dell'articolo 7	
	del vigente statuto sociale.	
	Passando alla trattazione congiunta dei punti all'ordine del	
	giorno, il Presidente illustra le ragioni che, viste le	
	attività svolte dalla associazione e nella prospettiva di	
	adottare la qualifica di "Ente del Terzo Settore", rendono	
	opportuno modificare lo statuto sociale adeguandolo alla	
	nuova disciplina normativa di cui al D.Lgs. n. 117/2017 e	

	successive modificazioni e integrazioni (di seguito CTS).	
	Al riguardo il Presidente ricorda che:	
	- è opportuno che la associazione, quale ente senza	
	personalità giuridica si adegui alle disposizioni del Codice	
	del Terzo Settore entro il 31 maggio 2022;	
	- dal 24 novembre 2021 è divenuto operativo il Registro	
	Unico Nazionale del terzo Settore.	
	Considerando il prestigio della associazione e il numero di	
	attività costantemente svolte dalla stessa in ambito	
	territoriale si propone che la medesima associazione venga	
	iscritta nel RUNTS, senza personalità giuridica.	
	Al fine di mantenere il regime fiscale previsto per gli enti	
	non lucrativi, il Presidente propone quindi di procedere	
	all'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo	
	settore (RUNTS) e alla conseguente assunzione della nuova	
	denominazione sociale contemplante la qualifica di E.T.S.,	
	così come disciplinato dal CTS.	
	Illustra quindi il nuovo testo di statuto, trasmesso prima	
	d'ora a tutti gli interessati, il quale reca un primo gruppo	
	di modifiche relativo agli adeguamenti obbligatori ai fini	
	dell'iscrizione al RUNTS, quali:	
	- la modifica della denominazione in "ARGO - ETS" ;	
	- la riformulazione delle finalità civiche, solidaristiche e	
	di utilità sociale della associazione. Al riguardo precisa	
	che il legislatore richiede a ciascun ente del Terzo settore	

	di individuare una o più attività di interesse generale fra	
	quelle indicate all'art. 5 del CTS, quali attività svolte in	
	via principale. Nello statuto della associazione esse sono	
	individuate nelle attività rientranti nelle lettere e) ed i)	
	del suddetto art. 5 CTS, come meglio indicate all'art. 3	
	dello Statuto stesso.	
	È inoltre consentito alla associazione svolgere le attività	
	secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse	
	generale: si tratta di una facoltà prevista dalla legge, di	
	cui la associazione opportunamente si avvarrà in quanto	
	potrebbe avere effetti positivi sull'autofinanziamento delle	
	attività;	
	- l'esplicitazione del divieto di distribuzione, anche	
	indiretto, di utili;	
	- la riformulazione delle norme sull'organo amministrativo.	
	È opportuno infatti che la associazione adegui il proprio	
	statuto assicurando, da un lato, la piena operatività e	
	continuità degli organi di governo e, dall'altro, la	
	previsione di strumenti di responsabilizzazione verso tutti	
	i soggetti portatori di interessi (destinatari delle	
	attività, donatori, pubblica amministrazione, ecc.);	
	- la riformulazione delle disposizioni sul bilancio di	
	esercizio;	
	- la riformulazione delle norme sulle cause di scioglimento	
	della Associazione e sulla devoluzione del patrimonio;	

	- la previsione dell'obbligo di tenuta del libro delle	
	adunanze e delle deliberazioni degli organi di	
	amministrazione e di controllo.	
	Un secondo gruppo di modifiche attiene, invece,	
	all'ampliamento dei settori di attività della associazione,	
	quali:	
	* l'ampliamento dell'oggetto della associazione;	

	L'assemblea dei soci ordinari della associazione "ARGO -	
	ONLUS"	
	- udita l'esposizione del Presidente	
	- confermato in particolare dagli associati presenti di aver	
	già visionato l'adottando statuto	
	unanime delibera	
	1) di adottare il nuovo testo di Statuto adeguato alle nuove	
	disposizioni del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e successive	
	modifiche e integrazioni, che, fattomi pervenire dal	
	Presidente, si allega sotto la lettera "A" , approvandolo	
	articolo per articolo (portante in particolare la nuova	
	denominazione "ARGO - ETS") ;	
	2) di delegare me notaio per curare tutte le formalità e	
	comunicazioni previste dal D.Lgs.117/2017 e di dare mandato	
	al Presidente e ai Consiglieri tutti in via tra loro	
	disgiunta per l'esecuzione di tutte le formalità connesse	
	alla presente deliberazione, comprese le facoltà di:	

	* richiedere l'iscrizione nel RUNTS entro il termine	
	consentito;	
	* apportare all'odierna delibera e allegato statuto	
	eventuali modifiche che fossero richieste per tutti i	
	successivi adempimenti delle pubbliche autorità competenti,	
	ivi comprese la Prefettura e l'Agenzia delle Entrate, e	
	pertanto ogni tipo di modifica necessaria o anche solo	
	opportuna per l'iscrizione della Associazione nel Registro	
	Unico Nazionale del Terzo Settore o per qualsivoglia altro	
	adempimento anche di natura fiscale.	
	Computati i voti, il Presidente dichiara la proposta di	
	delibera approvata per alzata di mano con l'unanimità dei	
	presenti e quindi con la maggioranza richiesta dall'art. 7	
	dell'attuale statuto dell'associazione.	
	Ai fini delle formalità pubblicitarie si dà atto che	
	l'associazione non è proprietaria di beni immobili.	
	Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo di	
	intervenire il Presidente dichiara chiusa la riunione ad	
	ore 13,15 (tredici e minuti	
	quindici).	
	Io Notaio ho letto, unitamente a quanto allegato, al	
	comparsante che lo ha approvato, quest'atto scritto con	
	strumentazione elettronica da persona di mia fiducia, salvo	
	quanto aggiunto a penna da me Notaio, su due fogli per	
	facciate sette e la ottava sin qui.	

[illegible]



Natascia Fida
NOTAIO

Allegato "A" al n. 1004 di Raccolta

STATUTO

dell'Associazione **"ARGO - ETS"**

Articolo 1 - Denominazione

E' costituita l'associazione, senza finalità di lucro,
denominata: **"ARGO - ETS"**.

Articolo 2 - Sede

L'Associazione ha sede nel Comune di Vibo Valentia, Viale
Affaccio, III Traversa.

Articolo 3 - Scopo e Attività Istituzionali

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità
civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con
particolare riferimento ai diritti degli animali.

L'associazione si propone:

1 - di provvedere alla protezione degli animali sia
selvatici che domestici, in particolare dei cani e dei gatti;

2 - di assistere, curare e ricoverare gli animali bisognosi
in strutture e con modalità rispettose della loro natura,
anche tramite l'assunzione diretta della gestione di
ricoveri, case di cura canili, gattili, secondo convenzioni
con Enti pubblici o privati;

3 - di combattere ogni forma di violenza sugli animali,
attraverso lo svolgimento di campagne d'informazione e di
prevenzione sui diritti degli animali, coinvolgendo in esse
anche scuole di ogni ordine e grado, diffondere le leggi a

	tutela degli animali e dell'ambiente, difendere gli animali	
	da ogni crudeltà e abuso, segnalando eventuali violazioni di	
	legge alle autorità competenti, promuovendo azioni	
	giudiziarie e costituendosi parte civile nelle stesse nei	
	limiti previsti dalla Legge;	
	4 - realizzare iniziative editoriali, in stampa, video ed	
	altro ed in generale iniziative di studio ed approfondimento	
	riguardanti gli animali e il loro mondo;	
	5 - favorire la ricerca, lo studio e la divulgazione delle	
	tematiche animaliste e ambientali per la tutela di ogni tipo	
	di minoranza, umana e non umana;	
	6 - promuovere interventi e servizi finalizzati alla	
	salvaguardia e al miglioramento delle condizioni	
	dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle	
	risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata	
	abituamente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani,	
	speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e	
	prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto	
	1991, n. 281;	
	7 - affiancarsi a Enti e Istituzioni che abbiano fini in	
	armonia con quelli dell'associazione e che operino nel campo	
	della tutela dei diritti degli animali.	
	Per la realizzazione dei suoi scopi l'Associazione potrà	
	attivare forme di collaborazione con tutte le organizzazioni	
	nazionali e internazionali e le istituzioni pubbliche e/o	

	private comunque interessate all'oggetto sociale, come pure	
	promuovere la costituzione di ogni forma gestionale	
	considerata con essi compatibile.	
	L'associazione si propone l'esclusivo perseguimento di	
	finalità di solidarietà sociale; essa è apartitica e non ha	
	scopo di lucro.	
	Articolo 4 - Associati	
	Il termine associati indica le persone che, condividendo i	
	principi emergenti dal presente statuto, collaborano	
	attivamente e personalmente al perseguimento dello scopo	
	istituzionale e all'esercizio delle attività che ne sono	
	l'esplicazione.	
	Sono associati i fondatori dell'Associazione e coloro che	
	successivamente alla costituzione vengono ammessi a farne	
	parte con deliberazione dell'organo amministrativo.	
	Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei	
	confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il	
	principio generale della democraticità della struttura e	
	dell'assenza di discriminazione fra le persone.	
	Gli associati sono dunque tenuti all'adempimento, sollecito,	
	collaborativo e secondo buona fede, degli obblighi derivanti	
	dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle deliberazioni	
	associative, fra i quali l'obbligo di contribuire alle	
	necessità economiche dell'Associazione mediante il pagamento	
	della quota associativa fissata periodicamente dall'Organo	

	Amministrativo.	
	Ciascun associato ha diritto alla consultazione dei libri	
	dell'Associazione (libro degli associati, libro dei verbali	
	dell'Assemblea, libro dei verbali del Consiglio Direttivo)	
	facendone richiesta al Consiglio Direttivo, il quale ne	
	consentirà l'esame personale presso la sede	
	dell'Associazione con facoltà di farne copie ed estratti a	
	spese dell'Associazione.	
	Articolo 5 - Volontari	
	L'Associazione può avvalersi nello svolgimento delle proprie	
	attività dell'opera di volontari.	
	Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono	
	attività in favore dell'Associazione o dei progetti	
	dell'Associazione mettendo a disposizione il proprio tempo e	
	le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini	
	di lucro neanche indiretto.	
	I volontari possono essere iscritti in apposito Registro dei	
	Volontari.	
	Articolo 6 - Ammissione degli Associati	
	Chi vuole entrare a far parte dell'Associazione ne fa	
	domanda all'Organo Amministrativo mediante istanza che	
	contenga, oltre alle proprie generalità, un'esplicita	
	adesione al presente Statuto.	
	Sull'istanza si pronuncia l'Organo Amministrativo con	
	delibera motivata da adottarsi entro 60 (sessanta) giorni.	

	In esito all'ammissione il richiedente è iscritto nel libro	
	degli associati.	
	Il richiedente al quale sia stato comunicato il rigetto	
	della domanda può chiedere, entro 60 (sessanta) giorni, che	
	sull'istanza di ammissione si pronunci l'assemblea nella	
	prima adunanza successiva.	
	Articolo 7 - Recesso ed esclusione	
	La qualifica di associato è a tempo indeterminato, ma	
	l'associato può recedere in ogni tempo dall'Associazione	
	dandone comunicazione all'Organo Amministrativo con congruo	
	preavviso mediante lettera raccomandata o altra modalità che	
	assicuri la prova dell'avvenuta ricezione.	
	Il recesso ha effetto immediato, non libera il recedente	
	dall'obbligo di pagare la quota associativa per l'anno in	
	corso, salva diversa deliberazione del Consiglio Direttivo;	
	in ogni caso non dà diritto alla ripetizione di quanto	
	versato all'Associazione.	
	L'associato che sia venuto meno in modo grave ai propri	
	doveri derivanti dal presente Statuto o che sia gravemente	
	inadempiente rispetto alle obbligazioni proprie di ciascun	
	associato può essere escluso con deliberazione motivata	
	dell'Organo Amministrativo; contro detta deliberazione è	
	sempre possibile il ricorso all'assemblea.	
	Nel caso in cui siano venute a cessare le cause	
	dell'esclusione l'associato può essere riammesso.	

	Articolo 8 - Organi dell'Associazione	
	Sono Organi dell'Associazione:	
	a) l'Assemblea degli associati;	
	b) l'Organo di Amministrazione denominato Consiglio	
	Direttivo;	
	c) il Presidente;	
	d) l'Organo di Controllo.	
	Articolo 9 - Assemblea degli Associati	
	A) Funzioni	
	L'assemblea degli associati:	
	- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo,	
	dell'Organo di controllo e il Revisore;	
	- approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio	
	sociale;	
	- delibera sulla responsabilità degli organi sociali;	
	- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello	
	Statuto;	
	- approva i regolamenti;	
	- delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione	
	e la scissione dell'Associazione;	
	- delibera sulle impugnazioni delle delibere del Consiglio	
	Direttivo che respingono domande di ammissione o che	
	procedono all'esclusione di un associato;	
	- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla	
	Legge o dal presente Statuto.	

	B) Convocazione	
	L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo, presso	
	la sede dell'Associazione o in altro luogo, almeno una volta	
	all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura	
	dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio di esercizio	
	e, se richiesto, del bilancio sociale e per il rinnovo delle	
	cariche venute a scadere.	
	L'assemblea deve inoltre essere convocata ogniqualvolta il	
	Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia	
	fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati	
	aventi diritto di voto.	
	L'assemblea è convocata mediante avviso, contenente	
	l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza,	
	dell'eventuale data di seconda convocazione e l'elenco delle	
	materie da discutere, inviato ad ogni associato a mezzo di	
	strumento di comunicazione che garantisca la prova	
	dell'avvenuta ricezione almeno sette giorni prima	
	dell'assemblea.	
	La convocazione è in ogni caso valida se inoltrata	
	all'indirizzo, anche di posta elettronica, comunicato	
	dall'associato nella domanda di ammissione o successivamente	
	variato mediante comunicazione scritta validamente pervenuta	
	all'Associazione.	
	L'avviso di convocazione deve pervenire agli aventi diritto	
	almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per	

	l'assemblea.	
	C) Diritto di voto	
	Hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti	
	all'Associazione.	
	Ciascun associato esprime un solo voto.	
	Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da	
	altro associato mediante speciale delega scritta, apponibile	
	anche in calce all'avviso di convocazione. Un associato può	
	ricevere al massimo 3 (tre) deleghe.	
	Il voto si esercita in modo palese.	
	D) Svolgimento	
	L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o,	
	in sua assenza, dal componente più anziano in carica del	
	Consiglio Direttivo o, in assenza anche di questo,	
	dall'Associato indicato dall'assemblea stessa; la	
	verbalizzazione dei contenuti dell'assemblea è affidata ad	
	un segretario nominato dal Presidente dell'Assemblea, ovvero	
	ad un Notaio nei casi previsti dalla legge o qualora il	
	Consiglio Direttivo ne ravvisi l'opportunità. Il relativo	
	verbale è trascritto nel libro verbali dell'Assemblea.	
	Il Presidente dell'Assemblea ha generali poteri ordinatori	
	al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione	
	e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno	
	esercizio dei propri diritti di associato; il Presidente	
	dell'Assemblea può ammettere l'intervento alla riunione, in	

	qualità di esperti, di persone non associate al fine di	
	consentire ai presenti l'informazione necessaria al	
	consapevole esercizio del diritto di voto.	
	L'assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale	
	degli associati partecipanti nel luogo fissato dall'avviso	
	di convocazione.	
	Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo,	
	indicati nell'avviso di convocazione, le riunioni	
	dell'assemblea possono svolgersi anche con modalità non	
	contestuali ossia in audio o video conferenza, purché	
	ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel	
	verbale:	
	a) che sia consentito al Presidente dell'assemblea	
	l'accertamento dell'identità degli intervenuti non	
	personalmente presenti;	
	b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo	
	adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;	
	c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare	
	alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti	
	posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e	
	trasmettere documenti.	
	Verificandosi tali presupposti l'assemblea si ritiene svolta	
	nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il	
	verbalizzante.	
	E) Maggioranze	

	L'Assemblea è validamente costituita alla presenza della	
	metà più uno degli associati aventi diritto di voto e	
	delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti.	
	In seconda convocazione l'Assemblea delibera con il voto	
	favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti,	
	qualunque sia il numero degli associati intervenuti.	
	Per le deliberazioni riguardanti modifiche dello Statuto	
	occorre la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli	
	associati e il voto favorevole della maggioranza dei	
	presenti.	
	Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento	
	dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il	
	voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.	
	Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i	
	componenti il Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.	
	Articolo 10 - Consiglio Direttivo	
	A) Funzioni	
	È l'Organo preposto alla gestione ed amministrazione	
	dell'Associazione.	
	È investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e	
	straordinaria dell'Associazione.	
	Spetta al Consiglio Direttivo di:	
	- assicurare il conseguimento delle finalità istituzionali;	
	- convocare l'Assemblea degli associati;	
	- provvedere all'ammissione e all'esclusione degli associati;	

	- redigere il bilancio di esercizio e se richiesto il bilancio sociale;	
	- predisporre ed emanare regolamenti e norme sul funzionamento dell'Associazione;	
	- compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all'Associazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, determinare l'impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell'Associazione, contrarre con Banche e Istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione;	
	- determinare le quote associative annuali ed eventuali quote di ingresso;	
	- deliberare in merito all'ammissione ed esclusione degli associati;	
	- sottoporre all'assemblea proposte e mozioni;	
	- consentire la partecipazione dell'Associazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate anche mediante partecipazioni ad ATI (Associazioni Temporanee di Impresa), ATS (Associazioni Temporanee di Scopo), Consorzi, contratti di Reti fra Imprese, o altre modalità simili o assimilate;	
	- conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti;	

	- promuovere e organizzare gli eventi associativi;	
	- compiere qualunque atto di gestione che non sia	
	espressamente demandato all'assemblea o di competenza di	
	altri Organi.	
	Il Consiglio può attribuire ad uno o più dei propri	
	componenti specifiche deleghe per il compimento di atti o	
	categorie di atti determinati.	
	B) Composizione	
	Il Consiglio Direttivo si compone di un numero di membri	
	variabile da 3 (tre) ad 11 (undici) determinato	
	dall'assemblea in sede di nomina. I componenti il Consiglio	
	Direttivo sono scelti fra gli associati persone fisiche;	
	durano in carica 3 (tre) esercizi, cioè fino all'assemblea	
	convocata per l'approvazione del bilancio del terzo	
	esercizio successivo a quello nel corso del quale la nomina	
	è stata effettuata. Essi sono rieleggibili.	
	I componenti il Consiglio Direttivo devono essere in	
	possesso dei seguenti requisiti:	
	- onorabilità personale, proveniente dal proprio vissuto e	
	dall'esperienza professionale;	
	- professionalità misurata sulle specifiche attività	
	istituzionali;	
	- indipendenza da interessi che siano divergenti o	
	confliggenti con quelli propri dell'associazione.	
	Dalla funzione di componente il Consiglio Direttivo si	

	decade per revoca, in presenza di giusta causa, dimissioni,	
	morte, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per Legge.	
	Qualora non vi provveda l'Assemblea in sede di nomina dei	
	relativi componenti, il Consiglio Direttivo nomina al suo	
	interno il Presidente, eventualmente un Vice Presidente, un	
	Segretario Generale e un Tesoriere; la carica di tesoriere è	
	cumulabile con le altre.	
	Qualora nel corso del mandato vengano a mancare uno o più	
	consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli; i	
	consiglieri così nominati restano in carica sino	
	all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio	
	dell'anno nel corso del quale la sostituzione è avvenuta.	
	La carica di consigliere è gratuita salvo il rimborso delle	
	spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico.	
	C) Funzionamento	
	Il Consiglio Direttivo si riunisce previa convocazione da	
	effettuarsi mediante avviso contenente l'indicazione del	
	giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle	
	materie da discutere, spedito a mezzo di strumento di	
	comunicazione che in ogni caso garantisca la prova	
	dell'avvenuta ricezione.	
	La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi	
	diritto almeno 7 (sette) giorni prima della riunione; nei	
	casi di indifferibile urgenza può essere convocato con un	
	preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore.	

	Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di	
	intervenire, senza diritto di voto, i componenti l'Organo di	
	Controllo.	
	Il Consiglio è in ogni caso validamente costituito, anche in	
	assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti	
	i suoi componenti in carica, purché i componenti l'Organo di	
	Controllo siano stati informati e non vi si oppongano.	
	Il Consiglio delibera sempre a maggioranza dei suoi	
	componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.	
	Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con	
	modalità non contestuali, ossia in audio o video conferenza	
	purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto	
	nel verbale:	
	a) che sia consentita al Presidente del Consiglio	
	l'accertamento dell'identità degli intervenuti non	
	personalmente presenti;	
	b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo	
	adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;	
	c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare	
	alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti	
	posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e	
	trasmettere documenti.	
	Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta	
	nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il	
	verbalizzante.	

	Di ogni deliberazione si redige processo verbale firmato dal	
	Presidente e dal segretario, trascritto sul Libro dei	
	verbali del Consiglio.	
	D) Doveri dell'ufficio	
	I componenti il Consiglio Direttivo sono tenuti a	
	partecipare all'attività in modo attivo e personale. Il	
	consigliere che, senza giustificazione, non partecipi a tre	
	riunioni consecutive è considerato dimissionario.	
	Ciascun consigliere deve astenersi dall'intraprendere	
	attività o dall'assumere incarichi che per loro natura siano	
	incompatibili con lo scopo dell'Associazione o in	
	concorrenza con le attività istituzionali, in modo tale da	
	recare danno all'immagine dell'Ente o al buon corso	
	dell'attività.	
	I componenti il Consiglio Direttivo devono astenersi	
	dall'agire in conflitto di interessi; verificandosi tale	
	caso sono tenuti ad avvisare il Consiglio astenendosi	
	dall'esercitare il diritto di voto.	
	I componenti il Consiglio Direttivo rispondono nei confronti	
	dell'Associazione, dei creditori dell'Associazione, degli	
	associati e dei terzi ai sensi degli artt. 2392, 2393,	
	2393-bis, 2394, 2395 e 2409 del codice civile.	
	Si applica in ogni caso il disposto dell'art. 2475-ter del	
	codice civile.	
	Articolo 11 - Presidente dell'Associazione	

	Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei	
	confronti dei terzi e in giudizio.	
	Dura in carica 3 (tre) esercizi ed è rieleggibile.	
	In caso di temporanea impossibilità ad agire personalmente,	
	il Presidente può delegare a terzi le proprie attribuzioni	
	mediante procura speciale per il compimento di atti	
	determinati.	
	Articolo 12 - Organo di Controllo	
	A) Funzioni	
	Nei casi previsti dalla Legge, ovvero qualora sia ritenuto	
	opportuno, l'assemblea nomina un Organo di Controllo	
	monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte	
	in sede di nomina.	
	L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e	
	dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta	
	amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto	
	organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione	
	e sul suo concreto ordinamento. Può inoltre esercitare la	
	revisione legale dei conti.	
	I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a	
	partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del	
	Consiglio Direttivo e a quelle dell'assemblea che approva il	
	bilancio.	
	B) Composizione	
	Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto di tre	

	membri scelti fra persone non associate, almeno una delle	
	quali deve essere iscritta nel registro dei revisori legali.	
	I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre)	
	esercizi e sono rieleggibili.	
	La scadenza dell'Organo di Controllo non può coincidere con	
	quella del Consiglio Direttivo; a tal fine, è possibile che	
	la nomina possa avere, una tantum, durata ultra o infra	
	triennale.	
	Ai componenti l'Organo di Controllo si applicano le	
	disposizioni dell'art. 2399 cod. civ.	
	La funzione di componente l'Organo di Controllo è	
	incompatibile con quella di componente il Consiglio	
	Direttivo.	
	Articolo 13 - Revisione legale dei conti	
	Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto	
	opportuno l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o	
	una società di revisione iscritti nell'apposito registro.	
	La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo	
	di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono	
	essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito	
	registro.	
	Articolo 14 - Patrimonio dell'Associazione	
	A) Composizione	
	Il patrimonio dell'Associazione è l'insieme dei beni, mobili	
	ed immobili di proprietà dell'Ente, provenienti da	

	contributi degli associati e dalle quote associative, dai	
	redditi patrimoniali, dalle erogazioni e contributi di	
	cittadini, Enti pubblici e privati, dai proventi di attività	
	di <i>fund raising</i> , da donazioni, eredità e lasciti generali e	
	da eccedenze di bilancio.	
	B) Funzione	
	Il patrimonio è destinato allo svolgimento dell'attività	
	istituzionale così come definita dal presente Statuto.	
	In coerenza con l'assenza di ogni scopo di lucro, è vietata	
	la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di	
	gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di	
	associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed	
	altri componenti gli organi sociali, anche in occasione di	
	recesso o cessazione individuale del rapporto associativo.	
	Articolo 15 - Bilancio	
	L'esercizio associativo è annuale e si chiude il 31	
	(trentuno) dicembre di ogni anno.	
	Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio il	
	Consiglio Direttivo deve sottoporre all'assemblea degli	
	associati per l'approvazione un bilancio di esercizio	
	redatto nei modi di Legge e formato dallo stato patrimoniale	
	e dal rendiconto gestionale, con l'indicazione di proventi e	
	oneri dell'Ente; detto bilancio è accompagnato da una	
	relazione che illustra le singole poste, riferisce circa	
	l'andamento economico e gestionale dell'Ente, le modalità di	

	perseguimento delle finalità istituzionali, nonché il	
	carattere secondario e strumentale delle attività diverse da	
	quelle istituzionali; in detta relazione si dà conto di	
	eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti	
	dall'Organo di Controllo e/o dal Revisore.	
	Dopo l'approvazione del bilancio, il Consiglio direttivo	
	provvede agli adempimenti richiesti dalla legge.	
	Ricorrendo le condizioni di Legge, il Consiglio Direttivo	
	predispone il bilancio sociale e provvede ai successivi	
	adempimenti.	
	Il bilancio sociale, nei casi previsti dalla Legge, deve	
	essere pubblicato annualmente anche nel sito internet	
	dell'Associazione o nel sito internet della rete associativa	
	di appartenenza, con l'indicazione degli emolumenti,	
	compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti del	
	Consiglio Direttivo, all'Organo di Controllo, ai Dirigenti,	
	nonché agli associati.	
	Articolo 16 - Devoluzione	
	In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo	
	è devoluto ad altri Enti che perseguono il medesimo scopo	
	dell'Associazione, individuati con delibera del Consiglio	
	Direttivo, salvo il rispetto di ulteriori adempimenti	
	eventualmente previsti per legge.	
	F.to Seminara Fabio	
	" Nataschia Fida	

segue sigillo notarile

[illegible]

